Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 7 luglio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO, i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 14 giugno 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Salah Mohamed Ali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Somalia a Roma.

(5122)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 giugno 1978, n. **339**.

Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Il contributo di cui al comma precedente affluirà al fondo di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1979.

Con le somme anzidette la regione provvederà, nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 615, dei comuni indicati dai programmi di intervento approvati dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, nonché degli altri già individuati ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *i*), della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, al prosieguo e completamento, con finalità di riattivazione delle attività civili ed economiche, degli interventi previsti dall'articolo 1 — secondo comma — del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Art. 2.

Per gli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione il contributo sarà erogato in rate semestrali anticipate.

La regione Lombardia è tenuta a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il successivo inoltro al Parlamento, un rendiconto analitico delle spese effettuate nel semestre precedente anche in esecuzione dei programmi approvati con legge della regione stessa.

Al rendiconto semestrale di cui al comma precedente è allegato il parere tecnico-scientifico della commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1976 in ordine alla esecuzione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il rendiconto relativo al contributo per l'anno 1977 sarà allegato a quello concernente il primo semestre del 1978.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, secondo comma, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, quale risulta dalla legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 688, le somme eventualmente corrisposte alla regione Lombardia dalla società per azioni ICMESA, Industrie chimiche Meda, a qualunque titolo, sono utilizzate dalla regione stessa per gli interventi previsti dal precedente articolo 1.

Tali somme vanno considerate in diminuzione del contributo speciale di cui allo stesso articolo 1 con imputazione sull'ultima quota di esso ed eventualmente, ove superiori, su quelle precedenti.

Art. 4.

Le somme erogate in applicazione della presente legge si intendono a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate la regione è surrogata ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 25 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — MORLINO — PANDOLFI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1978, n. **340.**

Fusione del Consorzio provinciale delle cooperative di produzione, lavoro e trasporti, in Bologna, del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro, in Ferrara e del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena, mutamento di denominazione e approvazione del nuovo statuto.

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, vengono approvate le deliberazioni 24, 25 e 29 settembre 1976, rispettivamente adottate dalle assemblee straordinarie dei delegati del Consorzio provinciale delle cooperative di produzione, lavoro e trasporti, in Bologna, del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro, in Ferrara e del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena, concernenti la fusione degli stessi mediante incorporazione degli ultimi due nel primo, che muta la denominazione in quella di « Consorzio cooperative costruzioni », e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1978, n. **341.**

Mutamento della denominazione sociale, trasferimento di sede e modificazioni allo statuto del consorzio « Etruria » interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, in Firenze.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvata la modificazione alla denominazione del consorzio « Etruria » interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, in Firenze, in quella di « Consorzio regionale Etruria » e il trasferimento della sede sociale da Firenze ad Empoli (Firenze). Vengono, altresì, approvate le modificazioni agli articoli 1, 28 e 36 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1961, n. 943.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 53

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1978.

Integrazione della giunta esecutiva del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Ugo Foscolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1978 che costituisce un Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Ugo Foscolo;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1978 che integra la composizione di detto comitato e apporta alcune modifiche alla giunta esecutiva;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della giunta esecutiva in relazione alle iniziative da realizzarsi nella regione Toscana;

Decreta:

Il prof. Giorgio Luti, prorettore dell'Università degli studi di Firenze, è chiamato a far parte della giunta esecutiva del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Ugo Foscolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: ANTONIOZZI

(5538)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 400 di latte magro in polvere la ditta S.r.l. Einhorn di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1 milione 71.600 di cui al mod. *B*-Import n. 3839966 rilasciato dalla Banca commercio e industria di Milano in data 6 febbraio 1974 e per la quale l'Ufficio italiano dei cambi ne ha autorizzato la rivendita in transito; termine di validità per l'incasso al 30 gennaio 1975 prorogato al 31 maggio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'incasso dell'introito della rivendita non è mai avvenuto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato introito alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 1.071.600 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5296)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 55 di olio di cocco, provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli ha effettuato un pagamento anticipato di $ 78.375 di cui al mod. *B*-Import n. 3801199 rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo, in Milano, in data 26 febbraio 1974 e per la quale è stata autorizzata la rivendita in transito alla Avechimica International con scadenza per l'incasso al 28 febbraio 1975 più volte prorogata e da ultimo fino al 30 giugno 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'introito del ricavo della rivendita non è mai avvenuto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 21 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato introito alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo, in Milano, nella misura del 5 % di $ 78.375 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5292)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.
Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978;

Premesso che per soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria di Torino si rende necessario procedere all'ampliamento della costruenda casa circondariale di quella città;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per assicurare la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Alba;

Considerato che per l'ampliamento della suddetta costruenda casa circondariale di Torino occorre la somma di L. 3.000.000.000;

Considerato che detta somma di L. 3.000.000.000 può essere, nella misura di L. 800.000.000, reperita utilizzando i fondi all'uopo accantonati per gli interventi previsti dall'art. 8 della citata legge 1° luglio 1977, n. 404, e la differenza di L. 2.200.000.000 da quelli disponibili per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere;

Considerato che per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Alba occorre l'ulteriore somma di L. 9.000.000.000;

Considerato che detta somma di L. 9.000.000.000 può essere reperita dai fondi posti a disposizione per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere, nella misura di L. 322.000.000 per il 1978; di L. 1.500.000.000 per il 1979; di L. 2.500.000.000 per il 1980; di L. 3.000.000.000 per il 1981 e di lire 1.678.000.000 per il 1982;

Considerato che per effetto del presente decreto la disponibilità finanziaria accantonata per gli interventi previsti dal citato art. 8 della legge 1° luglio 1977, n. 404, si riduce a L. 2.000.000.000 e quella accantonata per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere si riduce a lire 31.332.000.000;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Per l'ampliamento della costruenda casa circondariale di Torino viene stanziata la somma di lire 3.000.000.000 che sarà prelevata per L. 800.000.000 dai

fondi accantonati per l'esercizio finanziario 1978 per gli interventi previsti dal più volte citato art. 8 della legge 1° luglio 1977, n. 404, e per L. 2.200.000.000 da quelli accantonati per l'esercizio finanziario 1978 per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere.

Per la completa realizzazione della nuova casa circondariale di Alba viene stanziata l'ulteriore complessiva somma di L. 9.000.000.000, che sarà prelevata dalla somma accantonata per gli esercizi finanziari 1978-82 per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere, così ripartita: lire 322.000.000 per il 1978; L. 1.500.000.000 per il 1979; L. 2.500.000.000 per il 1980; L. 3.000.000.000 per il 1981; L. 1.678.000.000 per il 1982.

Pertanto, con l'esecuzione del presente decreto, la disponibilità dei fondi accantonati è rappresentata come segue:

per eventuali interventi previsti dall'art. 8 della legge 1° luglio 1977, n. 404, L. 2.000.000.000 in ragione di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1979; lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1980; lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1981; L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1982;

per eventuali interventi previsti dall'art. 9 della legge 1° luglio 1977, n. 404, resta quella riportata nel decreto interministeriale 16 maggio 1978 di lire 10.000.000.000;

a disposizione per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere, L. 31.332.000.000 in ragione di L. 3.270.000.000 per l'esercizio finanziario 1979; di L. 7.390.000.000 per l'esercizio finanziario 1980; di L. 9.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1981; di L. 11.472.000.000 per l'esercizio finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Vittoria », in Collesalvetti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 4 aprile 1978 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « La Vittoria », con sede in Collesalvetti (Livorno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « La Vittoria », con sede in Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito notaio Alessandro Mignari in data 24 aprile 1922 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Enrico Formigli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(5487)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati
nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1160/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1161/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1162/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1163/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa i suplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1164/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1165/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1166/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1167/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1168/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1169/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1170/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1171/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1172/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1173/78 della commissione del 31 maggio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1174/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1175/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° giugno 1978.

Regolamento (CEE) n. 1176/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa, per la campagna 1978, i prezzi di riferimento delle ciliegie.

Regolamento (CEE) n. 1177/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa, per la campagna 1978/1979, i prezzi di riferimento dei limoni.

Regolamento (CEE) n. 1178/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa, fino alla fine della campagna 1978, i prezzi di riferimento dei cetrioli.

Regolamento (CEE) n. 1179/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa, per la campagna 1978/1979, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1180/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa, fino alla fine della campagna 1978, i prezzi di riferimento dei pomodori.

Raccomandazione n. 1181/78/CECA della commissione, del 31 maggio 1978, intesa a prorogare le misure provvisorie antidumping messe in atto per le importazioni di prodotti siderurgici originari della Polonia.

Regolamento della commissione (CEE) n. 1182/78, del 31 maggio 1978, che completa i regolamenti (CEE) n. 1634/77 e (CEE) n. 1790/77 relativi a gare permanenti per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1183/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1184/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1185/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1186/78 della commissione, del 31 maggio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 145 *del* 1° *giugno* 1978.

(135/C)

Regolamento (CEE) n. 1187/78 della commissione, del 19 maggio 1978, che abroga il regolamento (CEE) n. 2865/73 che modifica il regolamento (CEE) n. 1770/72 e stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi destinati al consumo umano diretto.

Regolamento (CEE) n. 1188/78 della commissione, del 1° giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1189/78 della commissione, del 1° giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1190/78 della commissione, del 1° giugno 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1191/78 della commissione, del 1° giugno 1978, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1192/78 della commissione, del 1° giugno 1978, relativo alla vendita, a fini di esportazione, di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1193/78 della commissione, del 1° giugno 1978, che stabilisce disposizioni-quadro per i contratti di vendita di semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 1194/78 della commissione, del 1° giugno 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1195/78 della commissione, del 1° giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1196/78 della commissione, del 1° giugno 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 146 *del* 2 *giugno* 1978.

(136/C)

Regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo.

Pubblicato nel n. L 149 *del* 5 *giugno* 1978.

(137/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Firenze ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
	—
Firenze	1.836.500.000

Con decreto ministeriale 27 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
	—
Firenze	2.228.400.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 27 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
	—
Provincia di Isernia:	
Rionero Sannitico	26.070.000

Con decreti ministeriali 16 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Lire
—

Provincia di La Spezia:
Maissana 30.300.000

Provincia di Roma:
Montelanico 102.000.000

Provincia di Torino:
Rueglio 21.600.000

Con decreto ministeriale 22 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Alessandria:
Albera Ligure 1.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Pistoia:
Abetone 15.350.000

Con decreto ministeriale 23 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Ancona:
Serra San Quirico 34.750.000

Con decreti ministeriali 26 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Lire
—

Provincia di Foggia:
Trinitapoli 82.060.000

Provincia di Potenza:
Satriano di Lucania 14.290.000

Con decreto ministeriale 27 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Salerno:
Cava de' Tirreni 670.000.000

Con decreto ministeriale 28 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Bari:
Cellamare 7.690.000

Con decreto ministeriale 29 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Reggio Emilia:
Poviglio 48.350.000

Con decreto ministeriale 30 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Pistoia:
Abetone 18.300.000

Con decreti ministeriali 24 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Lire
—

Provincia di Ancona:
Serra San Quirico 51.940.000

Provincia di Firenze:
San Godenzo 33.150.000

Provincia di Perugia:
Città della Pieve 74.480.000

Con decreti ministeriali 26 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

Lire
—

Provincia di Avellino:
Monteforte Irpino 71.920.000

Provincia di Foggia:
Trinitapoli 87.030.000

Provincia di Potenza:
Chiaromonte 23.160.000
Satriano di Lucania 19.290.000
Tolve 28.840.000

Con decreto ministeriale 27 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Salerno:
Cava de' Tirreni 311.600.000

Con decreto ministeriale 29 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

Lire
—

Provincia di Ascoli Piceno:
Monte Vidon Combatte 5.160.000

(da 2118/M a 2142/M)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Pesca del pesce spada

Il Ministro della marina mercantile, con decreto 16 giugno 1978, ha disposto che nel periodo 16 giugno-15 luglio 1978, la pesca del pesce spada sia consentita anche con l'uso dei parangali.

(5576)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi del 3 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	851,45	851,45	—	851,45	—	851,40	851,55	851,45	851,45	851,45
Dollaro canadese	758,30	758,30	—	758,30	—	758,25	758,20	758,30	758,30	758,30
Franco svizzero	462,45	462,45	—	462,45	—	462,45	462,48	462,45	462,45	462,45
Corona danese	151,24	151,24	—	151,24	—	151,20	151,25	151,24	151,24	151,25
Corona norvegese	158 —	158 —	—	158 —	—	158 —	158,05	158 —	158 —	158 —
Corona svedese	186,79	186,79	—	186,79	—	186,75	186,81	186,79	186,79	186,80
Fiorino olandese	382,51	382,51	—	382,51	—	382,50	382,52	382,51	382,51	382,50
Franco belga	26,116	26,116	—	26,116	—	26,10	26,135	26,116	26,116	26,10
Franco francese	189,37	189,37	—	189,37	—	189,35	189,33	189,37	189,37	189,40
Lira sterlina	1586,55	1586,55	—	1586,55	—	1586,50	1586,30	1586,55	1586,55	1586,55
Marco germanico	411,59	411,59	—	411,59	—	411,55	411,58	411,59	411,59	411,60
Scellino austriaco	57,121	57,121	—	57,121	—	57,10	57,155	57,121	57,121	57,12
Escudo portoghese	18,80	18,80	—	18,80	—	18,75	18,65	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,831	10,831	—	10,831	—	10,80	10,835	10,831	10,831	10,83
Yen giapponese	4,201	4,201	—	4,201	—	4,18	4,202	4,201	4,201	4,20

Media dei titoli del 3 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,050
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,475
» 5 % (Città di Trieste)	96,900
» 5 % (Beni esteri)	97,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,350
» 5,50 % » » 1968-83	81,875
» 5,50 % » » 1969-84	78,225
» 6 % » » 1970-85	78,650
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	82 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	86,575
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,675
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,775
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 78-80	100,275
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,675
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,775
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,250
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,650
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,250
» » » 10 % 1- 1-1981	94,700
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,7259
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	97,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	851,50
Dollaro canadese	758,25
Franco svizzero	462,47
Corona danese	151,245
Corona norvegese	158,025
Corona svedese	186,80
Fiorino olandese	382,515
Franco belga	26,125
Franco francese	189,35
Lira sterlina	1586,425
Marco germanico	411,585
Scellino austriaco	57,138
Escudo portoghese	18,725
Peseta spagnola	10,833
Yen giapponese	4,201

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Monza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Monza;

La procura generale di Milano, con nota n. 150/78 del 31 gennaio 1978, ha comunicato che al precedente concorso bandito con decreto ministeriale 11 maggio 1976, registrato il 5 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 196 del 27 luglio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Monza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 207

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Milano.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Monza, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo

(4897)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi», della carriera direttiva.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto di dover indire un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva della amministrazione predetta;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, della laurea in architettura, nonché del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'università presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titoli di studio:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Le suddette copie dovranno essere autenticate con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione dei diplomi, il candidato dovrà presentare i documenti sostitutivi previsti dalle vigenti disposizioni, rilasciati dalla competente autorità scolastica.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura e il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'articolo 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C*, al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/A-bis, Roma, nei giorni 30 e 31 ottobre 1978.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30, di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ispettori in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ogni vincitore sarà assegnato ad una sede di servizio che gli verrà, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1978

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1978
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 1

ALLEGATO *A*
(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*), dell'art. 2 del bando, è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39 per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1), (legge 20 marzo 1940, n. 233).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375) o per la lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467), per i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135), per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 (legge 23 marzo 1952, n. 207; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550), per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654), per i mutilati e invalidi di guerra alto atesini di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati e invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alle leggi 5 gennaio 1955, n. 14 e 24 novembre 1961, n. 1298.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di guerra con minorazioni ascritte:

I) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

II) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

III) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539).

Ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle menomazioni descritte ai precedenti punti I) e III), per gli invalidi di guerra, con le eccezioni ivi citate;

c) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i sordomuti, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

e) per i profughi in stato di disoccupazione. Per profughi si intendono oltre quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, ed i connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

f) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e categorie equiparate;

g) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851, e categorie equiparate;

h) per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o corrispondenti, gli appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 12 della citata legge (precedenza).

Nei concorsi a posti delle carriere esecutive o corrispondenti, gli appartenenti alle suddette categorie hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età e alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e di quella degli idonei.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e dello art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, il beneficio della precedenza non è applicabile nei concorsi a posti della carriera di concetto, ruolo tecnico, ed il beneficio delle elevazioni del limite massimo di età non è applicabile, per gli appartenenti alle citate categorie, nei concorsi a posti della carriera esecutiva, ruolo tecnico.

Ai fini dell'applicazione dei benefici in argomento, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *Mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto atesini, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa.

2) *Orfani*:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

3) *Vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

4) *Profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provin-

ciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482; tale certificato dovrà essere necessariamente presentato ai fini dell'applicazione del beneficio della precedenza.

5) *Cittadini deportati o internati*:

i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

6) *Figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria.

7) *Madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

8) *Decorati e feriti in combattimento*:

gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

9) *Personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.*:

coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa.

10) *Perseguitati razziali*:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante un'attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica.

11) *Coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi.

12) *Dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina alla qualifica di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi », della carriera direttiva, per laureati in architettura.

PROVE SCRITTE

1ª Prova

Scienza delle costruzioni:

Elasticità e resistenza dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte e calcoli relativi. Strutture semplici, telai e strutture reticolari.

Nozioni di cemento armato. Determinazione delle strutture, sezioni resistenti e loro verifica. Norme di progettazione.

Fondazioni, spinta delle terre e muri di sostegno: calcolo e dimensionamento.

Strutture in legno e ferro: calcolo, dimensionamento.

2ª Prova

Progettazione di organismi architettonici ad uso collettivo, con particolare riferimento all'architettura degli interni ed alla soluzione urbanistica con riferimento al traffico interno e nel rispetto degli standard urbanistici della zona dove vengono inseriti.

Rappresentazione di particolari tecnici costruttivi.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

Impianti di illuminazione, idrici, di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento, di acustica.

Igiene dell'edilizia. Industrializzazione nell'edilizia, prefabbricazione.

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, la disciplina giuridica delle costruzioni: regolamenti edilizi, codice civile, norme speciali; economia edilizia; nella progettazione e nella esecuzione dei lavori: stima dei fabbricati, progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori.

Nozioni di diritto privato con particolare riguardo ai contratti.

Nozioni di contabilità di Stato.

Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
(cognome e nome)
nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . .
e residente dal (2) . . . in . . . (c.a.p. . .)
(provincia di . . .) via . . . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di ispettore in prova nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale tecnico, branca « manifatture tabacchi», della carriera direttiva, riservato ad architetti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di laurea in architettura, conseguito presso l'Università di . . in data . . . ., nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale conseguito il . . . . . presso l'Università di . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

i) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Data, ...

Firma . . . .(9)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva:

di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . . . .;

di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(9) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5542)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166 e 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali questa amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire concorsi pubblici rispettivamente per quindici e dodici posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Accertato che negli anni 1974 e 1977 le notificazioni di rispettivi undici e otto posti, per l'accesso al ruolo suddetto dei militari di truppa e graduati cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono andate deserte;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1977, registro n. 28, foglio n. 41, con il quale, in relazione ad una delle autorizzazioni sopra citate, è stato bandito un concorso pubblico a dodici posti di tecnico dei fari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, ed in particolare l'art. 3;

Considerate le impellenti esigenze del servizio dei fari ampiamente carente di personale tecnico da adibire al segnalamento;

Accertato che nel predetto ruolo risulta la relativa disponibilità di posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

La prova pratica consisterà nella lettura ed interpretazione di alcuni schemi tecnici elementari di impianti elettrici di bassa tensione e di sistemazioni meccaniche o motoristiche (1).

La prova suddetta avrà luogo presso l'ufficio tecnico dei fari di La Spezia (arsenale militare marittimo, ingresso porta Merola), il giorno 25 *settembre* 1978, *alle ore* 8 (1).

---

(1) Così modificato con decreto ministeriale 20 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1978, registro n. 21, foglio n. 362.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego (cfr successivo art. 3);

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di licenza elementare;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Idoneità fisica

Gli aspiranti al concorso saranno invitati dall'amministrazione a sottoporsi a visita medica presso gli organi sanitari della Marina militare. Gli accertamenti tenderanno a comprovare il possesso della sana e robusta costituzione fisica e la immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio. In particolare dovranno comprovare che l'aspirante possieda costituzione fisica tale da poter:

affrontare forti sbalzi di temperatura nonché esposizione alle intemperie ed al clima marino;

condurre da solo imbarcazioni a remi;

salire scale interne ed esterne delle torri dei fari, delle lanterne, dei fanali e delle boe luminose, scale che appartengono, in genere, al tipo a chiocciola o al tipo verticale a parete;

eseguire lavori gravosi come trasporto di bombole di gas, fusti di combustibile, ecc., anche per strade impervie o scale di cui sopra;

vivere per lungo tempo in fari isolati;

avere vista buona, pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad uno.

Coloro che saranno giudicati « non idonei » al particolare servizio dei fari non saranno ammessi a sostenere la prova pratica.

Art. 4.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del C.A.P.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servzio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure di mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 5.
Titoli valutabili

I concorrenti che siano in possesso di uno o più dei sottoelencati titoli dovranno presentare, insieme alla domanda di partecipazione al concorso, un documento in carta legale per ciascun titolo di cui chiedono il riconoscimento che ne comprovi il possesso per la valutazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) certificati di:

radioriparatore, riparatore TV;
radiotelegrafista;
marconista;
tecnico elettronico;
ecogoniometrista;
elettromeccanico;
elettricista;
motorista navale;
meccanico;
meccanico armaiolo;
silurista;
torpediniere;
segnalatore;
radiotelegrafonista;
radioamatore;
semaforista,

rilasciati dalle scuole CEMM della Marina militare, da analoghe scuole delle altre forze armate, dalla capitaneria di porto o da altre scuole statali o riconosciute dallo Stato o dagli enti regionali:

b) patente di padrone marittimo;

certificato di capo barca;
certificato di marinaio autorizzato;
qualifica di marinaio di coperta,

rilasciati dalla capitaneria di porto;

c) patente di guida ad uso privato categoria *B* o superiore;

d) servizio marinaresco (nocchiere) o motorista;

e) servizio militare nel Corpo equipaggi militari marittimi o della finanza ramo mare, che verrà valutato in proporzione alla durata. (1)

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Votazione per superare la prova d'esame - Valutazione dei titoli Votazione complessiva di merito

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito alla valutazione dei titoli al voto ottenuto nella prova pratica.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 8.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superata la prova pratica e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto la prova pratica prevista dal concorso, *i relativi documenti redatti nelle* prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

(1) Così modificato con decreto ministeriale 20 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1978, registro n. 21, foglio n. 362.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello Stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine di scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1978
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 90

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . (provincia di . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di tecnico dei fari in prova nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1978

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . rilasciata da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di essere in possesso dei seguenti titoli (valutabili ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso) che allega alla domanda (6).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse all'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (7)
. . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . .;
non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) Tale dichiarazione deve essere fatta soltanto dal candidato che sia in possesso di uno o più dei titoli, di cui all'art. 5 del bando.

(7) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 4 del bando di concorso.

(5529)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 6 aprile 1977, con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Angelucci Piero Antonio, nato a Roma il 24 settembre 1943, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 78 su cento, a seguito di ordinanza n. 102 reg. dec. n. 477/77 reg. ric. anno 1977 del 28 aprile 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo la istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'espletamento dell'esame in questione;

Vista la decisione n. 149 reg. dec. n. 477/77 reg. ric. anno 1978 del 17 febbraio 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Angelucci Pietro Antonio, nato a Roma il 24 settembre 1943 è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia e, per l'effetto lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 novembre 1977 con punti 78/100 (settantotto su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5343)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il provvedimento del 25 maggio 1977, con cui veniva disposta l'esclusione della dott.ssa Pisano Rosina, nata a Roseto Capo Spulico il 14 aprile 1943, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975;
Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame, superandolo con voti 82 su cento, a seguito di ordinanza n. 167 reg. ord. n. 719/77 reg. ric. anno 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;
Vista la decisione n. 91/78 reg. dec. n. 719/77 reg. ric. anno 1978 del 18 gennaio 1978, con cui detto tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;
Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;
Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, la dott.ssa Pisano Rosina, nata a Roseto Capo Spulico il 14 aprile 1943, è dichiarata idonea nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria e per l'effetto, la stessa è inserita nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977 con punti 82 su cento (ottantadue su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5346)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il dott. Marconi Maurizio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per esigenze di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Mazzotti Giuseppe, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 6 aprile 1978 in sostituzione del dott. Marconi Maurizio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanita, foglio n.* 315

(5415)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di medicina del lavoro, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Gobbato Ferdinando ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Casula Duilio, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Cagliari, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 6 aprile 1978 in sostituzione del prof. Gobbato Ferdinando, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 314

(5416)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. D'Angelo Antonino ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof Pazzaglia Isaia, primario dell'ente ospedaliero di Città di Castello (Perugia), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale che si terrà a Roma il giorno 31 marzo 1978 in sostituzione del prof. D'Angelo Antonino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 313

(5417)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Amoroso Biagio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Sabatini Carlo, primario dell'ente ospedaliero « Umberto I » di Ancona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 29 aprile 1978 in sostituzione del prof. Amoroso Biagio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 362

(5418)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Marrubini Bouland Gilberto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Daniotti Giovanni, primario dell'ente ospedaliero di Treviso, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 14 aprile 1978 in sostituzione del prof. Marrubini Bouland Gilberto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 317

(5419)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Mazzoni Silvano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cataldi Luigi, primario dell'ente ospedaliero « Cardinale Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà a Roma il giorno 21 aprile 1978 in sostituzione del prof. Mazzoni Silvano, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 320

(5420)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, registro n. 1, foglio n. 317;

Considerato che il prof. Da Re Paolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni imprevisti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La prof.ssa Di Bella Maria, direttore dell'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Modena, è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 28 marzo 1978 in sostituzione del prof. Da Re Paolo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 329

(5421)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che l'ente ospedaliero di Benevento ha comunicato che il prof. Coletta Alessandro è deceduto in data 15 novembre 1976;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Mora Fausto, primario dell'ente ospedaliero di Casalmaggiore (Cremona), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia che si terrà a Roma il giorno 1° aprile 1978 in sostituzione del prof. Coletta Alessandro, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 321

(5422)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Farinet Giovanni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cautiero Giovanni, primario dell'ente ospedaliero « Cardinale Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di radiologia che si terrà a Roma il giorno 26 aprile 1978 in sostituzione del prof. Farinet Giovanni, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 322

(5423)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che la dott.ssa Acquafresca Luciana ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La dott.ssa Russo Ronco Caterina, consigliere del Ministero della sanità, è nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 4 aprile 1978 in sostituzione della dottoressa Acquafresca Luciana, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1978
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 327

(5424)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Teodoro Umberto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perché collocato a riposo in data 1° febbraio 1976;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ferrari Parabita Giuseppe, primario ospedali civili di Brescia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 28 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Teodoro Umberto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 361

(5106)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la dott.ssa Russo Caterina ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Placco Francesco, direttore di divisione aggiunto del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissioe esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 4 febbraio 1978 in sostituzione della dottoressa Russo Caterina, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 357

(5105)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta regionale con provvedimento n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 16, prot. n. 14564 in data 12 aprile 1977 dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1976;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Savona;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Savona, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Piscitelli dott. Ferruccio, dirigente di settore in servizio presso il comitato regionale di controllo di Savona.

Componenti:

Sarti dott. Franco, dirigente d'ufficio in servizio presso il comitato regionale di controllo di Savona;

Manfredi dott. Giovanni, dirigente dell'ufficio veterinario provinciale di Genova;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di anatomia patologica veterinaria ed ispezione degli alimenti presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Cattana dott. Felice, veterinario condotto del comune di Finale Ligure.

Segretario:

Gallone Adele, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Savona.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Savona, piazza Saffi, 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Savona, all'albo pretorio della prefettura di Savona e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 12 maggio 1978

Il presidente: CAROSSINO

(5081)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di alcune condotte ostetriche dal bando di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 marzo 1978 è stato disposto che le condotte ostetriche di Bagnolo Mella, Limone, Lograto, Maclodio e Ossimo, già comprese fra quelle messe a concorso per la provincia di Brescia perchè vacanti al 30 novembre 1971 con decreto n. 623/72 del 20 marzo 1972, devono ritenersi non più messe a concorso sino a quando sussistano le condizioni di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1977, n. 946.

(5078)

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bolzano

Con deliberazione della giunta provinciale 7 aprile 1978, n. 2179, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Bolzano al 30 novembre 1977.

Il concorso sarà espletato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e le domande di ammissione al concorso con i relativi documenti di rito dovranno pervenire all'assessorato per l'agricoltura e le foreste della provincia autonoma di Bolzano entro le ore 12 del 31 agosto 1978.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate della certificazione del comune di residenza relativa all'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici, ai sensi del combinato disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, nonché dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca scritta e orale come richiesta per la carriera direttiva ed attestata dalla commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

La tassa di partecipazione al concorso è fissata in L. 5.000 e dovrà essere versata in c/c postale n. 14/3429 intestato alla tesoreria della provincia, Cassa di risparmio, sede di Bolzano, con l'indicazione della causale del versamento.

Gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, all'assessorato per l'agricoltura e le foreste della provincia autonoma di Bolzano.

(5565)

Concorso al posto di veterinario capo con funzioni di direttore del macello pubblico vacante nel comune di Bolzano.

Con deliberazione della giunta provinciale 7 aprile 1978, n. 2180, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo con funzioni di direttore del macello pubblico del comune di Bolzano.

Il concorso sarà espletato secondo le disposizioni di legge vigenti in materia e le domande di ammissione al concorso con i relativi documenti di rito dovranno pervenire all'assessorato per l'agricoltura e le foreste della provincia autonoma di Bolzano entro le ore 12 del 31 agosto 1978.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate della certificazione del comune di residenza relativa alla appartenenza ad uno dei gruppi linguistici, ai sensi del combinato disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104, nonché dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca scritta e orale come richiesta per la carriera direttiva ed attestata dalla commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

La tassa di partecipazione al concorso è fissata in L. 5.000 e dovrà essere versata in c/c postale n. 14/3429 intestato alla tesoreria della provincia, Cassa di risparmio, sede di Bolzano, con l'indicazione della causale del versamento.

Gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni, all'assessorato per l'agricoltura e le foreste della provincia autonoma di Bolzano.

(5566)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 1884/VIII, in data 16 maggio 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1976;

Vista la nota in data 2 giugno 1978, con la quale il dottor Mazza Franco componente della commissione predetta in qualità di medico condotto ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del citato componente;

Vista la terna di medici condotti segnalata dall'ordine provinciale dei medici;

Considerato altresì che anche il dott. Scatizza Piero ha fatto pervenire preventiva rinuncia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 in data 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Ridolfi Eligio, medico condotto titolare del comune di Morrovalle, è nominato componente della commissione di cui in premessa in sostituzione del dott. Mazza Franco, rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e dei comuni di: Bolognola, Acquacanina, Camporotondo, Gualdo, Monte San Martino, Pievebovigliana, Fiordimonte, Poggio San Vicino, Porto Recanati, Ripe San Ginesio, Sarnano, Serrapetrona.

Macerata, addì 15 giugno 1978

Il medico provinciale: BUCCI

(5438)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 21958 del 5 ottobre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1975 nei comuni di Cinisi, Gangi e Marineo;

Considerato che la dott.ssa Giuseppa Costa Piazza, medico provinciale superiore, nominata componente della suddetta commissione, è impossibilitata, per motivi di salute, a partecipare ai lavori della commissione medesima, per cui è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Salamone, medico provinciale superiore, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1975 nei comuni di Cinisi, Gangi e Marineo, in sostituzione della dott.ssa Giuseppa Costa Piazza, impedita per motivi di salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana, nonché, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 10 giugno 1978

Il medico provinciale: PRIOLO

(5079)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Augusta (Siracusa).

(2403/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(2405/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (direzione amministrativa) dell'ente in Pesaro.

(2406/S)

OSPEDALE CIVILE « A.G.P. » DI ROCCAROMANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del laboratorio di analisi;

un posto di aiuto capo del servizio di radiologia;

un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(2407/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di immunoematologia e trasfusione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di immunoematologia e trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(2410/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(2409/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2400/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(2401/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, fatti salvi i diritti del personale degli enti ospedalieri costituiti mediante fusione, ai sensi della legge della regione Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(2402/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di nefrologia e dialisi;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia maxillo-facciale con sezione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati nel rapporto di servizio a tempo pieno, giuste le disposizioni contenute nella legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(2408/S)

OSPEDALE CIVILE DI SANT'OMERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sant'Omero (Teramo).

(2411/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto laboratorista;

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sant'Omero (Teramo).

(2412/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1978, n. **5**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 10 gennaio 1978

RUSSO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1978, n. **6**.

Contributo al consorzio regionale farmaceutico ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania è autorizzata a concedere al consorzio regionale farmaceutico ospedaliero, con sede in Napoli, un contributo triennale per il funzionamento del laboratorio farmaceutico istituito presso l'Istituto nazionale ricerche farmacologiche (INRF) di Napoli, per la produzione delle preparazioni galeniche e farmaceutiche e per gli altri servizi tecnici rientranti nelle finalità del consorzio medesimo per le esigenze degli ospedali della regione Campania.

Le norme per il funzionamento del laboratorio farmaceutico, di cui al precedente comma, sono stabilite con l'apposita convenzione stipulata dal consorzio regionale farmaceutico ospedaliero e l'INRF di Napoli.

Art. 2.

Il contributo viene concesso entro il 31 dicembre di ogni anno a seguito della presentazione di una relazione, sullo stato e sui risultati della produzione del laboratorio, che dovrà essere approvata dal consiglio regionale.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, è stabilito in complessive L. 900.000.000 per il periodo dal 1977 al 1979, in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere per il 1977 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per il 1977 « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante la iscrizione della somma di lire 300 milioni nel cap. 385 - titolo II, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo, con la denominazione: « Contributo al consorzio regionale farmaceutico ospedaliero, con sede in Napoli ».

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 20 gennaio 1978

RUSSO

(5441)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1978, n. **14**.

Norme sull'ammissione all'impiego regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 14 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Concorsi pubblici

L'ammissione all'impiego regionale si consegue mediante pubblico concorso, per esami o per titoli ed esami.

I concorsi sono indetti per le qualifiche funzionali previste dall'art. 2 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, con riferimento a singole mansioni o gruppi di mansioni equivalenti comprese nelle stesse qualifiche.

I relativi bandi, previa delibera della giunta regionale che dovrà precisare i posti e le sedi, sentita la competente commissione consiliare, sono emanati, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del presidente della giunta stessa da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale e nei principali quotidiani della Regione.

Possono essere messi a concorso tutti i posti appartenenti alla medesima qualifica funzionale che si siano resi vacanti nell'anno precedente e quelli che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo nel corso dell'anno.

In quest'ultimo caso la nomina dei vincitori, qualora il concorso sia espletato prima, sono conferite al verificarsi della vacanza.

Art. 2.
Requisiti generali

Possono accedere agli impieghi della Regione coloro che posseggono i requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32.

Per i concorsi a posti di funzionario o di responsabile di settore il limite massimo di età è elevato rispettivamente ad anni 35 e ad anni 40.

In virtù delle deroghe previste da leggi speciali, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età elevabile a 45 per i concorsi a posti di responsabile di settore, salvo i più favorevoli limiti previsti per particolari categorie protette.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che occupino posti di ruolo presso l'amministrazione regionale;

3) buona condotta;

4) certificato del casellario giudiziale;

5) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) titolo di studio prescritto dal successivo art. 3;

7) godimento dei diritti connessi all'elettorato attivo politico.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati da un precedente rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni.

I requisiti generali di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, salvo il controllo sanitario di cui al punto 4).

Art. 3.

Titoli di studio

Per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'impiego regionale sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) ausiliario: assolvimento dell'obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza elementare;

2) commesso, operatore e collaboratore: diploma di scuola media di 1° grado o titolo equipollente;

3) istruttore: diploma di scuola media di 2° grado;

4) funzionario: diploma di laurea;

5) responsabile di settore: diploma di laurea.

Per le qualifiche di istruttore, funzionario e responsabile di settore, nel bando di concorso è specificato il titolo di studio che, nel novero di quelli anzidetti, corrisponde alle mansioni tipiche dei posti da assegnare ed al relativo contenuto professionale.

Possono partecipare ai concorsi coloro che, pur non essendo muniti del titolo di studio di cui ai precedenti commi, occupino un posto di ruolo alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in carriere corrispondenti alla qualifica funzionale della Regione, immediatamente inferiore a quella messa a concorso, abbiano maturato in tale carriera un'anzianità minima di servizio prestato senza demerito di anni cinque e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera medesima.

Art. 4.

Requisiti particolari per i concorsi a responsabile di settore

Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica di responsabile di settore, gli aspiranti oltre a possedere il prescritto titolo di studio, devono dimostrare, nel modo che sarà precisato nel bando, di appartenere ad una delle equivalenti carriere direttive dello Stato o degli enti pubblici o di aver maturato, in esse, un'anzianità minima, senza demerito, di anni cinque, oppure di essere iscritti agli albi professionali corrispondenti al titolo di studio anzidetto e di aver esercitato la relativa attività professionale per almeno cinque anni.

E' consentito, ai fini del conseguimento del quinquennio, il cumulo dell'anzianità maturata per entrambi le causali anzidette.

Ai vincitori del concorso che all'atto della nomina siano in godimento, presso le amministrazioni di provenienza, di un trattamento economico maggiore di quello iniziale della qualifica di responsabile del settore, viene attribuito, in tale qualifica, il trattamento economico corrispondente o immediatamente superiore, salvo l'ulteriore progressione economica di cui all'art. 39 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Art. 5.

Riserva di posti per i dipendenti regionali

Ai concorsi possono partecipare anche i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di servizio prestato senza demerito nella stessa qualifica di almeno tre anni, elevati a cinque per i concorsi a posti di responsabile di settore.

In ciascun concorso è riservato al predetto personale il 30% dei posti per i quali esso è indetto. Se i posti messi a concorso sono in numero inferiore a quattro, è riservato un posto; se il posto è uno solo, non si fa luogo a riserva.

Nel caso che la riserva risulti in tutto o in parte inoperante per difetto di partecipazione al concorso o di idonei, i posti residuali sono assegnati agli altri aventi diritto seguendo l'ordine generale della graduatoria.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non è applicabile nei concorsi a posti per i quali è richiesto un titolo di studio tecnico.

Il dipendente regionale vincitore del concorso, all'atto della nomina, viene collocato nella posizione retributiva pari o immediatamente superiore a quella corrispondente alla retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra lo stipendio base della qualifica conseguita e lo sipendio base della qualifica di provenienza, salvo l'ulteriore progressione economica per l'anzianità decorrente dalla data dell'anzidetta nomina.

Art. 6.

Categorie protette

Per l'ammissione all'impiego regionale si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle precedenze e preferenze stabilite dalle leggi dello Stato.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso per le qualifiche funzionali di ausiliario, commesso, operatore e collaboratore, si osservano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per i concorsi a posti nelle qualifiche funzionali di istruttore, funzionario e responsabile di settore, si applica il successivo quarto comma del citato art. 12 della legge n. 482/1968.

Art. 7.

Sedi di servizio

Nei bandi di concorso sono indicate le sedi degli uffici regionali e, per ciascuna sede, il numero dei posti disponibili che i vincitori saranno chiamati a ricoprire.

La permanenza nella sede di servizio assegnata è stabilita per un periodo di tempo non inferiore a sette anni.

Art. 8.

Svolgimento del concorso

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà per i concorsi di ammissione a ciascuna qualifica funzionale, a singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee comprese nella medesima qualifica:

a) le materie e le prove tecniche ed attitudinali oggetto di esame;

b) la composizione delle commissioni esaminatrici assicurando la partecipazione di rappresentanti del consiglio e della giunta regionale, di esperti delle diverse discipline tecniche oggetto di esame e di rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i criteri per la valutazione dei risultati delle prove e per la formazione della graduatoria;

d) i termini per lo svolgimento delle operazioni di concorso, in modo che l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori intervengano entro il 30 settembre.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

La giunta regionale approva la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

La nomina in prova ad impiegato regionale è disposta con decreto del presidente della giunta regionale ed è comunicata all'interessato con l'indicazione del giorno in cui egli deve prendere servizio.

Il rapporto di impiego decorre agli effetti economici dal giorno in cui l'impiegato assume effettivo servizio.

Art. 11.

Accettazione della nomina

L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

In mancanza di dichiarazione espressa, il nominato si intende rinunciatario.

Art. 12.

Decadenza della nomina

Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita nell'atto di nomina.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Nel caso che, entro un anno a decorrere dalla nomina dei vincitori, alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia e per decadenza degli stessi vincitori, il presidente della giunta regionale procede ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14.

Abrogazione e rinvio

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto in essa non disposto si applicano le normative dello Stato vigenti in materia.

Art. 15.

Onere finanziario

Alle spese per l'espletamento dei concorsi, di cui alla presente legge, escluse le indennità ed il rimborso spese spettanti ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo « Spese per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di personale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1978, n. 15.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale concernente: « Norme sull'ammissione all'impiego regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 14 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale concernente: « Norme sull'ammissione all'impiego regionale » approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1978 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

1) è soppresso il punto 4 « certificato del casellario giudiziario » del quarto comma dell'art. 2;

2) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al precedente comma non è applicabile ai concorsi a posti per i quali è richiesto un titolo di studio tecnico »;

3) l'ultimo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Il personale regionale che, a seguito di concorso venga immesso in una qualifica funzionale superiore a quella precedentemente rivestita, ha diritto al trattamento economico previsto dall'art. 39 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, per la nuova qualifica, maggiorato della differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale previsto dallo stesso art. 39 per la qualifica di provenienza. Tale importo viene trasformato, arrotondandolo per eccesso, in aumenti periodici biennali e classi stipendiali nella progressione economica della nuova qualifica e conservando l'eccedenza derivante dall'arrotondamento a titolo di assegno personale riassorbibile con l'ulteriore progressione economica della nuova qualifica. L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza viene valutata nella nuova qualifica ai fini dell'ulteriore progressione economica ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1978, n. 16.

Norme per il personale in servizio presso gli osservatori avicoli della regione Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 14 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di cui all'allegato *A* in servizio presso gli osservatori avicoli della regione Abruzzo con mansioni di bracciante agricolo da data anteriore al 1° aprile 1972, è inquadrato nel ruolo regionale con la qualifica di « commesso ».

L'inquadramento, ha decorrenza, agli effetti giuridici dal 1° aprile 1972 ed agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale predetto viene riconosciuto, ai fini della progressione economica, il servizio prestato ai sensi del primo comma, in base alle norme di cui al titolo VII della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni.

Art. 2.

Onere finanziario

L'inquadramento di cui al precedente articolo non comporta variazioni all'organico previsto dalla legge 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa conseguente, presumibilmente valutata in lire 10.000.000 per anno, trova capienza nello stanziamento iscritto al cap. 61 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e grava sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 22 marzo 1978

RICCIUTI

(5150)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781880)